



12.06.2019

Adunanza del giorno _____

164

N. _____

Oggetto: Individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento esercizio 2017. Art. 11-bis del D.Lgs. 118/2011 e principio contabile allegato 4/4 concernente il bilancio consolidato.

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di giugno alle ore 13: 30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti **Assessori**:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
GIULI Andrea	P		ALESSANDRINI Valeria	P	
MELASECCHIE GERMINI Enrico	P		SALVATI Benedetta	P	
CECCONI Marco Celestino	P		FATALE Stefano	P	
BERTOCCO Sonia	P		PROIETTI Elena	P	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 151 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 recita: *entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

TENUTO CONTO che:

- il Comune di Terni si trova in stato di dissesto finanziario dichiarato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 01/03/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 del D. Lgs. 267/2000;
- a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 248, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
- con deliberazione n. 27 del 18/09/2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato 2018/2020;
- il Ministero dell'Interno ha approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla citata D.C.C. n. 27/2018, con D.M. del 26/02/2019;
- il decreto di approvazione di cui al punto precedente è stato trasmesso dalla Prefettura di Terni al Comune di Terni in data 28/02/2019, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 30986 del 28/02/2018;
- l'art. 264 del D. Lgs. 267/2000, al secondo comma, prevede che con Decreto del Ministero dell'Interno è fissato un termine non superiore a 120 giorni per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

— Attività Finanziarie
— Sindaco
— Corte dei Conti

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

- l'art. 5 del citato D.M. del 26/02/2019 prevede che il Comune di Terni approvi, entro 120 giorni dalla data di notifica dello stesso, i documenti di cui al punto precedente;

VISTO l'art.11-bis D.Lgs. 118/11 recante: “*Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4*”;

VISTO il principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 secondo cui gli enti redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

RILEVATO che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato gli enti capogruppo predispongono due elenchi distinti che dovranno essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società che devono essere compresi nel bilancio consolidato.

CONSIDERATO che il paragrafo 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11, recita: *costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”*:

1. **gli organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. **gli enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 **gli enti strumentali controllati** dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente

2

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

*2.2 **gli enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.*

*3. **le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.** In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;*

*3.1 **le società controllate** dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:*

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

*3.2 **le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.***

TENUTO CONTO *che*

- ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società;*

3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

- il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

RICORDATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

- a) **Irrilevanza**, quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,

- patrimonio netto,

- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento** in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

CONSIDERATO il paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 che relativamente all'individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato recita: “.....*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione...*”

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

VISTO il paragrafo 4.4 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/11 che recita: "I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

RICHIAMATE

- la D.G.C. n. 321/2016 con la quale veniva approvata l'individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e del "Perimetro di consolidamento" per l'esercizio 2016, bilancio consolidato 2017;
- la D.G.C. 252/2017 e 262/2017 che, a seguito di interventi della Commissione Arconet relativi alla definizione del perimetro di consolidamento, hanno modificato la D. G. C. 321/2016;

TENUTO CONTO CHE, rispetto la sopra richiamata D.G.C. n. 262/2017 in tema di Bilancio consolidato, al fine di garantire la significatività dello stesso nonché la correttezza e l'omogeneità dei dati rappresentati in modo veritiero e corretto, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti riguardanti la definizione del perimetro di consolidamento e l'individuazione degli organismi partecipati dall'Ente capogruppo, giungendo alla ridefinizione del Perimetro mediante inclusione dei sottoelencati organismi:

- a) S.I.I. S.C.P.A.: l'Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. all'art. 2, p. 5, menziona esclusivamente le società partecipate a totale partecipazione pubblica. Come si evince dalle visure della Camera di Commercio, il capitale sociale non è interamente pubblico e il Comune di Terni detiene direttamente una percentuale pari al 18,92%. Lo stesso articolo testualmente cita che solo "a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata...". **Ciò comporta l'inserimento nel Bilancio Consolidato 2018, esercizio 2017, della società S.I.I. S.C.P.A.;**
- b) FONDAZIONE CE.F.F.A.S.: stante il fatto che la fondazione è interamente partecipata dall'Ente e che dal Bilancio Consolidato 2018, esercizio 2017, sono considerate rilevanti tutte i soggetti totalmente partecipate dall'Ente Capogruppo, **la FONDAZIONE CE.F.F.A.S è inserita nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017;**

RITENUTO di poter applicare, per l'esercizio 2017, gli stessi principi adottati per la stesura del Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016 con le modifiche descritte al punto precedente;

VISTO il parere favorevole espresso dai revisori dei conti, giusto verbale di verifica n. 149 del 11/06/2019, pec. prot. 87842 del 12/06/2019, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.267/2000 allegato alla presente;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, Dott.ssa S. Finocchio ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in data 10.06.2019;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di individuare la seguente composizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Terni :

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
	SOGGETTO	%PARTECIPAZIONE DIRETTA		CODICE FISCALE
SOCIETA' I° LIVELLO				
	ASM TERNI SPA	100		00693630550
	TERNI RETI SRL	100		01353750555
	FARMACIA TERNI SRL	100		00693320558
	USI SPA in liquidazione	95,2		00713960557
	ATC SPA in liquidazione	44,17		01456930559
	ATC SERVIZI SPA in liquidazione	44,16		00202220554
	ISRIM SCARL in fallimento	24,16		00567640552
	SII SCPA	18,92		01250250550
	UMBRIA DIGITALE SCARL	3,51		03761180961
	SVILUPPUMBRIA SPA	2,43		00267120541
	SOCIETA' II LIVELLO	Partecip. Indiretta del Comune	Partecip. Diretta della Soc. di I° livello nelle Soc. di II° livello	CODICE FISCALE
ASM TERNI SPA	GREENASM SRL	50	50	01455120558
	UMBRIA ENERGY SPA	50	50	01313790550
	UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS	40	40	01356930550
	SII SCPA	18	18	01250250550
ATC SERVIZI in liquidazione	ATC PARCHEGGI in liquidazione	44,16	100	01366200556
ATC SPA in liquidazione	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	8	18,123	03176620544
SVILUPPUMBRIA SPA	INTERPORTO MARCHE SPA	0,1	4,09	01364690428
	QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA SPA	0,06	2,4	07555981005
	3A PARCO TECN. AGROALIM. SCARL	1,38	56,89	01770460549
	UMBRIA FIERE SPA	1,21	50	02270300540
	CONSORZIO FLAMINIA VETUS	1,02	42,03	02907250548
	TNS CONSORZIO in liquidazione	0,62	25,71	00721250553
	CONSORZIO CRESCENDO in liquidazione	0,97	40	01200620555
	GEPAFIN SPA	0,17	6,97	01714770540
	SASE SPA	0,87	35,96	00515910545

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

NUOVA PANETTO E PETRELLI SPA in fallimento	0,38	15,68	00781650544
CONS. VALTIBERINA PRODUCE SCARL	0,1	4,21	02413050549
STAB.TIPOGR.PLINIANA S.COOP.A R.L.	0,77	32,68	01810010544
TELA UMBRA SOC. COOP. A R.L.	1,54	65,12	01525050546
CENTRO CERAMICA UMBRA S.C.A.R.L. in liq.ne	0,35	14,29	02062480542
ARTIGIANA VILLAMAGINA COOP. SELLANO in liquid. Coatta Amm.va	0,59	24,18	00221410541
NA.RO.GES SCARL in liquidazione	1,03	42,5	01229400559
CENTRO STUDI IL PERUGINO SCARL in liquidazione	0,61	25	02513630547
IMU S.R.L. in fallimento	0,02	0,93	02261180547
LA VERDE COLLINA S.R.L.in fallimento	0,24	10	02298100542

SOGGETTO	%PARTECIPAZIONE		CODICE FISCALE
CONSORZI			
CONSORZIO POLO UNIVERSITARIO	14,28		91048640550
CONSORZIO VILLA UMBRA	5		94126280547
CONSORZIO TNS in liquidazione	25,71		00721250553
FONDAZIONI/ISTITUZIONI			
Fondazione CE.F.F.A.S.	100		91065280553
Fondazione Teatro Stabile Umbria	6,5		01976520542
Fondazione Cellule Staminali (*)			91046300553
Fondazione Casagrande (**)			91037820551
Fondazione Secci (*)			
ISSM "G. Briccialdi" (***)			91052640553
ENTI PARTECIPATI/AUT.AMBITO			
ATI 4 Umbria (dal 17/4/2017 sostituita da AURI)	48,66		01421380559
ATER Umbria (nomina di un rappresentante)	n.d.		01457790556
AURI (sostiutisce ATI § dal 17/4/2017)	n.d.		03544350543
ASSOCIAZIONI			
Ente Cantamaggio Ternano			01480100559
ICSIM in liquidazione			00612670554
ASSOCIAZIONE GAL TERNANO			91034260553
SEU Servizio Europa			P.IVA 01838520540

(*) l'Ente è socio fondatore

(**) l'Ente è socio fondatore con poteri di nomina

(***) istituto musicale al quale l'Ente trasferisce una somma annua

2. Di individuare quali componenti del “Perimetro di consolidamento” gli organismi partecipati come da elenco che segue:

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI

DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE	ORGANISMO PARTECIPATO			COMUNE DI TERNI			INCIDENZA %			INCLUSIONE NEL PERIMETRO	NOTE
		TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	ATTIVO (Tot. Attivo part./Tot. Attivo Comune*100)	PATRIMONIO NETTO (P.N. part./P.N. Comune*100)	RICAVI CARATTERISTICI (Tot. Ricavi part./Tot.*100)		
ASM TERNI SP	100,00	192.434.122,00 €	47.867.412,00 €	63.373.091,00 €	602.944.529,72 €	228.519.703,29 €	104.344.992,56 €	31,92	20,95	60,73	SI	Inclusa nel perimetro in quanto soc. part. al 100%
TERNI RETI SR	100,00	31.226.720,00 €	- 4.301.125,00 €	6.454.519,00 €	602.944.529,72 €	228.519.703,29 €	104.344.992,56 €	5,18	-1,88	6,19	SI	Inclusa nel perimetro in quanto soc. part. al 100%
FARMACIATEF	100,00	6.110.643,00 €	257.523,00 €	10.801.057,00 €	602.944.529,72 €	228.519.703,29 €	104.344.992,56 €	1,01	0,11	10,35	SI	Inclusa nel perimetro in quanto soc. part. al 100%
S.I.I.SCPA	36,92 (*)	124.908.458,00 €	26.194.013,00 €	41.206.589,00 €	602.944.529,72 €	228.519.703,29 €	104.344.992,56 €	20,72	11,46	39,49	SI	Soc. mista. a decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata
FONDAZIONE C.E.F.F.A.S.	100,00	42.933,00 €	- 6.740,00 €	132.001,00 €	602.944.529,72 €	228.519.703,29 €	104.344.992,56 €	0,01	0,00	0,13	SI	Inclusa nel perimetro in quanto soc. part. al 100%

(*)18,92% PARTECIPAZIONE DIRETTA + 18 % PARTECIPAZIONE INDIRECTA TRAMITE ASM

3. Di procedere all'aggiornamento degli elenchi indicati ai precedenti punti 1 e 2 alla fine di ogni esercizio, per tener conto di quanto avvenuto nel corso della gestione;
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi facenti parte del perimetro di consolidamento;
5. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti dell'Umbria – Sezione Regionale di Controllo.
6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE

Avv. Leonardo LATINI